

Comune di Bussoleno (Torino)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 28/04/2011: Modifica ed integrazione dell'art. 39 del vigente Regolamento Edilizio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

Delibera

1) **Di apportare** le seguenti modifiche all'art.39 così come qui di seguito riportato, con le variazioni apportate in grassetto e di colore rosso:

Art.39 2/1 g

g) gli abbaini devono essere mantenuti con le caratteristiche esistenti; è ammessa la costruzione di nuovi abbaini unicamente nel caso di recupero a fini abitativi del sottotetto (in conformità con la L.R. 6 agosto 1998, n. 21). ~~I nuovi abbaini possono comunque essere realizzati solo se le caratteristiche architettoniche consentono una disposizione armonica, (cioè~~ **Le caratteristiche architettoniche dei nuovi abbaini devono garantire una disposizione armonica rispetto all'originario organismo, (come ad esempio, allineati alle sottostanti aperture in facciata, di altezza minore al colmo del tetto, con serramenti mai di altezza superiore a quelli sottostanti, con sistema di oscuramento interno).** ~~Gli eventuali terrazzini annessi agli abbaini nelle vie principali possono essere realizzati unicamente nelle falde verso i cortili"~~

- **nelle zone di nuovo impianto, completamento, sature e Rs e non ricomprese nei nuclei di cui sopra:**

Art.39 2/2 b

*b) sono concessi per i sottotetti abitabili abbaini e terrazzini nelle falde dei tetti che dovranno risultare allineati con le sottostanti aperture, quando presenti, avere serramenti di larghezza non superiore a quelli sottostanti e la dimensione totale del fronte dell'abbaino/terrazzino non dovrà superare mt. 1.80. Gli abbaini e i terrazzini nelle falde dei tetti, inoltre, non dovranno interrompere la continuità del cornicione e dovranno avere altezze congruamente inferiori al colmo, senza interessare le travi cantonali o gli spigoli del tetto. Lo sporto della copertura dell'abbaino dovrà essere limitato al fine di non creare dissimmetrie; ~~di larghezza massima mt. 1,30 e altezza massima mt. 2,00 nel numero di 2 per ogni falda distanti almeno 4,00 mt. fra loro, ove già esistono abbaini, anche se il sottotetto non è abitabile, e se richiesto,~~ **devono essere conservati e gli eventuali di nuova costruzione devono comunque uniformarsi agli esistenti.***

I terrazzini, dovranno essere realizzati all'interno della sagoma del tetto, contenendo il parapetto entro la pendenza della falda. Non devono alterare in ogni caso l'aspetto architettonico dell'immobile con tagli di falda eccessivi nella copertura.

Inoltre deve essere assicurato il corretto inserimento architettonico nel contesto della copertura.